

**Legge regionale 9 agosto 1999, n. 33 (BUR n. 69/1999)
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997,
N. 15 “ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI
O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI
NATE IN CATTIVITÀ”**

Articolo 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1997, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge”.

SOMMARIO

Articolo 1	1
------------------	---